



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 s.m.i. e norme collegate

DOCUMENTO INTERNO

T: 2.2.3_Co.Ge.: CM_PAUR 002
Id CRA_AA_71/2024

Direzione DAP Lecce
Servizi Territoriali Lecce

e, p.c. **Direzione Scientifica**

Oggetto: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - D. Lgs. n.152/20006, PAUR, ex art. 27 bis - progetto di “Variante sostanziale - ampliamento di un impianto esistente per il recupero rifiuti”, da realizzarsi in Zona Industriale del Comune di Galatone. Nota prot. n.1582/2024 - Integrazioni documentali fornite dal Proponente in riscontro al parere ARPA Puglia n.12663/24. Parere del CRA - Centro Regionale Aria.
Rif. pratica CRA_AA_24/2024, prot. n. 12663 del 27/02/2024.

In riferimento alla pratica in oggetto, ed in particolare al parere di questo Ufficio trasmesso con nota prot. prot. n.12663 del 27/02/2024, valutati i riscontri della Ditta trasmessi con propria nota n.12663/24, si osserva per competenza quanto segue, riscontrando puntualmente secondo l’ordine dei rilievi espressi nel precedente parere.

Emissioni

Nei pareri prot. n.68639/2023 e n.12663/2024, redatti da questo Ufficio, venivano considerati risolti i seguenti rilievi: n.1 (correzione refusi), n.4 (sistemi automatici per la gestione dei portelloni), n.5 (stima del valore di portata di odore), n.6 (VLE sorgente ED1 - Biofiltro), n.7 (sistema di aspirazione).

Relativamente ai rilievi pendenti, invece, si osserva quanto segue:

➤ **Rilievo n.2** (confinamento sorgenti odorigene diffuse)

Dalla documentazione prodotta dal Proponente nella sua istanza, emergeva l’esistenza di “*un’area scoperta completamente pavimentata da utilizzare ... per la messa in riserva e/o deposito preliminare di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, nonché per l’eventuale triturazione e compattazione degli stessi*”; a tal proposito, in entrambi i riscontri (prot. n.68639/2023, prot. n.12663/2024), questo Ufficio faceva notare la

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



necessità, peraltro richiamata dalla L.R. 32/2018, di confinare i processi di lavorazione potenzialmente in grado di generare emissioni diffuse, fatte salve le situazioni di documentata non fattibilità tecnica. La Ditta precisava successivamente che il progetto prevede lo stoccaggio su aree scoperte di alcune tipologie rifiuti in cumuli, di cui solo alcuni (legno, sfalci di potatura, ingombranti e rifiuti identificati con il codice EER 191212) potrebbero rilasciare emissioni odorigene in caso di processi degradativi e che, in ogni caso, avrebbero origine in tempi molto più lunghi di quelli previsti per l’attività di stoccaggio; il Proponente, inoltre, allo scopo di eliminare ogni possibile ipotesi di emissioni di odori, ha dichiarato l’intenzione di attuare alcune precauzioni (*“copertura con telo in PVC 900 gr/mq delle due aree scoperte adibite allo stoccaggio degli sfalci di potature; rapido allontanamento dei materiali dal sito impiantistico - tempo massimo per il trasferimento, pari ad una settimana dall’arrivo, da ridurre a tre giorni nel periodo estivo”*). Questo Servizio suggeriva, pertanto, e in caso di eventuale autorizzazione all’emissione da parte dell’Autorità Competente delle richiamate sorgenti diffuse, l’opportunità di prevedere un adeguato monitoraggio dei cumuli, nelle modalità previste dalla normativa tecnica di riferimento UNI EN 13725, a valle della corretta computazione delle stesse nello Studio modellistico di dispersione degli odori, nel Piano di gestione degli odori e nel PMeC. Inoltre, evidenziava l’opportunità di procedere all’implementazione di adeguati sistemi di monitoraggio degli odori al confine dell’impianto, che prevedano la misura in continuo di parametri riconducibili all’emissione di odore e la possibilità di campionamento olfattometrico da remoto - secondo un protocollo di attivazione e di gestione da condividere preliminarmente con ARPA Puglia, nel caso dovessero emergere nel tempo situazioni di criticità generate da uno scarso controllo e contenimento di emissioni odorigene.

Di fatto, nel suo ultimo riscontro il Proponente ha proattivamente aggiornato lo Studio modellistico (rev_2, maggio 2024), computando anche le emissioni odorigene da sorgente areale diffusa: cumulo di legno - EER 15.01.03 e 20.01.38, cumulo di sfalci e potature (coperti con telo) - EER 20.02.01, cumulo di rifiuti ingombranti - EER 20.03.07, cumulo di rifiuti identificati con il codice EER 19.12.12; il calcolo è stato impostato sull’ipotesi di emissione continuativa durante tutte le ore del giorno e per tutto l’arco dell’anno.

Gli esiti della modellazione, in termini di concentrazioni orarie di picco di odore al 98°, evidenziano nel nuovo quadro emissivo il significativo contributo delle sorgenti diffuse agli impatti determinati al recettore (Fig. 1b), rispetto allo scenario valutato nella precedente revisione dello Studio (rev_0, maggio 2022) ottenuto considerando le sole emissioni dal biofiltro (Fig. 1a), agli esiti del confronto con i valori limite di accettabilità previsti dalla L.R. 32/2018. Per gli stessi recettori considerati, infatti, mentre nello scenario inizialmente considerato (solo biofiltro) i valori determinati al 98° percentile risultano tutti pari a zero, nello scenario emissivo completo (biofiltro e cumuli) risultano invece essere tutti maggiori di zero e, in due dei quattro recettori, persino pari al limite previsto dalla L.R. 32/2018.

1)

ID	X [m]	Y [m]	98° percentile [U.O./m³]
Zona Industriale	761243	4452676	0
Tess. Res. Sp. 2	761864	4451774	0
B&B Terra del Salento	762574	4452118	0
Casolare Agricolo	761941	4452750	0

2)

ID	X [m]	Y [m]	98° percentile [U.O./m³]	Limite [U.O./m³]
Zona Industriale	761243	4452676	2	4
Tess. Res. Sp. 2	761864	4451774	2	2
B&B Terra del Salento	762574	4452118	1	1
Casolare Agricolo	761941	4452750	2	4

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpapuglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpapuglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Fig. 1. - Esiti dello Studio modellistico della dispersione degli odori in atmosfera (rif.: §6 - "Conclusioni")
a) rev. 00, maggio 2022; b) rev. 02, maggio 2024.

Pertanto, fatto salvo quanto già espresso nei precedenti pareri (prot. n.68639/2023, prot. n.12663/2024), relativamente al confinamento dei processi di lavorazione potenzialmente osmogeni richiamato dalla L.R. 32/2018, e nel rispetto delle prerogative di competenza dell’Autorità Competente in merito alla decisione di autorizzare all’emissione le sorgenti odorigene areali diffuse (cumuli), alla luce di quanto prodotto dal Proponente si osserva quanto segue, quale contributo al procedimento nel caso di eventuale autorizzazione delle richiamate sorgenti diffuse.

Il Proponente dovrà:

1. preliminarmente considerare la fattibilità tecnica di un intervento di confinamento del “cumulo di sfalci e potature coperti con telo”, atteso che dai dati presentati (RdP LabSel n.81.115_24 del 02/05/2024) risulta essere la sorgente odorigena diffusa maggiormente emittente ($C_{od} = 2.761 \text{ ou}_E/\text{m}^3$);
2. integrare lo Studio modellistico di dispersione degli odori con le informazioni relative alla metodologia di calcolo della portata di odore per le sorgenti areali passive diffuse (cumuli), compreso il riepilogo tabellare, chiaro ed esaustivo, dei dati forniti in input al modello, relativamente alle stesse sorgenti.

Inoltre, sempre nell’ipotesi di autorizzazione delle sorgenti areali diffuse passive, all’esito della valutazione dei contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (Relazione A.17, rev. 03 - maggio 2024) si prescrive quanto segue.

Il Proponente dovrà:

3. correggere il refuso (pag. 21) relativo all’identificazione delle sorgenti diffuse (sfalci di potature), indicate con ED2 - ED3 e, successivamente nello stesso paragrafo, con ED1 - ED2;
4. considerare, ai fini del monitoraggio in autocontrollo, tutte le sorgenti diffuse passive prese in esame nello Studio modellistico di dispersione degli odori, che risultino essere significative secondo le definizioni della L.R. 32/2018 (art. 2 - *sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ou_E/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ou_E/m³*), e non solo la sorgente “sfalci di potatura”, come attualmente proposto dal Gestore;
5. prevedere una frequenza di monitoraggio, per le sorgenti diffuse passive, pari a quella prevista per il biofiltro (bimestrale - per il primo anno di esercizio, semestrale - dopo il primo anno di esercizio e in assenza di criticità evidenti);
6. definire con chiarezza la proposta dei limiti emissivi sia delle sorgenti “sfalci di potature” sia delle altre non considerate (rif.: punto 5 del presente elenco), tenendo conto che il valore limite da autorizzare non può essere inferiore a quello fornito in input al modello di dispersione degli odori, poiché in tal caso potrebbe non essere più garantito il rispetto dei criteri di accettabilità previsti dalla L.R. n.32/2018; a tal proposito si fa presente che un valore di C_{od} pari a $2.761 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ per una sorgente diffusa di tipo passivo



appare, sulla base dell'esperienza di questo Ufficio, in considerazione del limite di significatività definito dalla L.R. n. 32/2018 e del quadro normativo precedente (L.R. n.23/2015) - che lo fissava a 300 ou_E/m³, eccessivamente elevato. Pertanto il Proponente dovrà innanzitutto valutare quanto espresso al punto 1 del presente elenco di prescrizioni e in alternativa, in previsione di un'eventuale autorizzazione all'emissione di tale sorgente, proporre un limite emissivo che tenga conto di quanto qui osservato; gli stessi limiti dovranno essere correttamente allineati e congruenti a quelli forniti in input al modello di dispersione che, ovviamente, dovrà essere riproposto sulla base dei nuovi valori in input.

➤ **Rilievo n.3** (quadro emissivo)

Nel precedente parere questo Ufficio ribadiva la mancata produzione, da parte del Proponente, di apposita documentazione rilevante dal punto di vista analitico (misure e/o riferimenti bibliografici circa l'entità del parametro C_{od} - Concentrazione di odore) in grado di supportare la non significatività osmogena delle sorgenti areali passive, così come arbitrariamente dichiarata nel corpo della documentazione trasmessa. Nel suo ultimo riscontro la Ditta ha prodotto la seguente documentazione analitica, emessa in data 02/05/2024:

- RdP n. 83.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti codice CER 19 12 12 (C_{od}: 142₁₃₉₋₁₄₅ ou_E/m³);
- RdP n. 82.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti ingombranti (C_{od}: 101₉₉₋₁₀₃ ou_E/m³);
- RdP n. 81.115_24, sorgente: cumulo di sfalci e potature coperti con telo (C_{od}: 2761₂₇₀₇₋₂₈₁₆ ou_E/m³);
- RdP n. 80.115_24, sorgente: cumulo di legno (C_{od}: 48₄₇₋₇₉ ou_E/m³).

Il Proponente, nella sua nota di riscontro, ha specificato che *“le misurazioni sono state eseguite presso un impianto di rifiuti, sempre gestito dalla medesima Società Cave Marra Ecologia S.r.l., ubicato nel territorio comunale di Galatone (LE), lungo la strada provinciale Galatone-Galatina. In tale struttura impiantistica risultano stoccati in cumuli su superficie scoperta analoghe tipologie di rifiuti e ciò ha consentito di eseguire una misurazione diretta (sui cumuli interessati) delle emissioni odorigene sviluppate”*.

Inoltre, relativamente al merito delle determinazioni, nell'ultima versione del Piano di Gestione degli odori (Rev.3, maggio 2024), il Proponente ha dichiarato che *“Analizzando i RdP è emersa una significatività delle emissioni odorigene esclusivamente per quanto attiene i rifiuti costituiti dagli sfalci di potature, mentre i RdP relativi alle altre tipologie di rifiuti hanno evidenziato una non significatività degli odori rilasciati”*. A tal proposito si richiama il Proponente ad osservare, per la definizione di significatività delle sorgenti osmogene, quanto stabilito dalla L.R. n.32/2018 e qui richiamato al punto n.4 delle osservazioni al Rilievo n.2, da cui discende che quanto espresso dal Proponente non è corretto, atteso che il limite discriminante è C_{od} = 80 ou_E/m³).

Pertanto, ritenendo superato il rilievo n.3 - atteso che la Ditta ha prodotto la documentazione analitica richiesta nel precedente parere - e fatto salvo quanto già espresso al punto precedente (Rilievo n.2), il Proponente dovrà:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



7. rivedere l’attribuzione di significatività alle sorgenti areali passive considerate, considerando come non significative solo quelle che rispondono ai criteri previsti dalla L.R. n.32/2018, integrando il PMeC e il Piano di gestione degli odori con il monitoraggio delle sorgenti passive non già considerate, nel caso di autorizzazione all’emissione.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Nei pareri ARPA Puglia prot. n.68639/2023 e prot. n. 12663/2024 venivano risolti i seguenti rilievi: n.9 (registro controlli dei presidi di abbattimento), n.10 (frequenza di monitoraggio), n.11 (certificati analitici), n.12 (C.E.T.), n.13 (parametri da monitorare sul biofiltro), n.14 (informazioni relative al monitoraggio), n.15 (prescrizioni relative al Biofiltro), n.16 (metodi analitici).

Relativamente ai rilievi pendenti, invece, si osserva quanto segue:

➤ **Rilievo n.8** (quadro emissivo nel PMeC)

Il Proponente, alla richiesta di integrare il PMeC con il monitoraggio delle sorgenti areali passive eventualmente autorizzate dall’A.C., riscontrava con la sua precedente nota affermando che *“In attesa delle decisioni da parte dell’Autorità Competente relativamente alla criticità n.1-2 il PMeC precedentemente redatto resta invariato per gli aspetti relativi al quadro emissivo”*. Nel seguito, ed in particolare nell’ultimo riscontro (nota n.1582/2024), il Proponente non ha aggiunto considerazioni in merito e, pertanto:

8. si rimanda integralmente alle considerazioni già espresse nel parere di questo Ufficio, prot. n.12663/2024, richiamando sin d’ora il Proponente ad aggiornare il PMeC coerentemente con il monitoraggio delle sorgenti areali passive, nel caso di autorizzazione da parte dell’A.C., avendo cura di aggiornare coerentemente anche il Piano di gestione degli odori.

Inoltre, relativamente ai limiti proposti per le sorgenti ED2, ED3 (oppure ED1-ED2, a seconda del tipo di correzione del refuso di cui al punto 3 in elenco al presente documento), riportati a pag. 21, il Proponente dovrà:

9. chiarire il significato dei limiti proposti (<2000 ou_E/m³, rif. 113; <300 ou_E/m³, rif. 114), nella considerazione di quanto già espresso nel corpo del presente parere, relativamente ai limiti emissivi proposti per il monitoraggio e ai dati in input al modello di dispersione degli odori.

➤ **Rilievo n.17** (limiti emissivi)

Nel Piano di gestione degli Odori (rev.3, maggio 2024) e nel Piano di monitoraggio e controllo (rev.3, maggio 2024) il Proponente ha dichiarato quanto segue: *“In fase di esercizio verrà mantenuto un regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare l’abbattimento dell’emissione ED1 nel rispetto dei seguenti limiti: COV=20 mg/Nm³”*. Pertanto, prendendo atto delle integrazioni apportate ai documenti di riferimento, si può ritenere superato il rilievo.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Conclusioni

Il Proponente dovrà riscontrare le seguenti osservazioni formulate nel presente documento:

- § “Emissioni”,

Rilievo n.2 (confinamento sorgenti odorigene diffuse): punti da n.1 a n.6;
Rilievo n.3 (quadro emissivo): punto n.7;
- § “PMeC”,

Rilievo n.8 (quadro emissivo nel PMeC): punti n.8, n.9.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

lì, 28/08/24

Il Direttore della UOC Centro Regionale Aria
Dott. Ing. Roberto Primerano

CTP - chimico
Dott. Antonio Mazzone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
UOC - Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 0805460605
E-mail: cra@arpa.puglia.it
PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it